

Normativa e prassi

Le pratiche catastali delle Province non pagano tributi speciali e bollo

17 Luglio 2019

Per entrambi è prevista una esenzione dal pagamento in favore degli enti territoriali (Regione, Provincia, Comune) che richiedono la documentazione per i propri immobili

immagine di una scrivania con pratiche, computer e planimetrie
Nessun versamento per tributi speciali e imposta di bollo per la documentazione riguardante l'aggiornamento del catasto terreni, l'aggiornamento del catasto fabbricati con tipo di mappale, tipo di frazionamento, pratica docfa, volture e altri incartamenti simili da parte dell'ente territoriale che agisce sui propri immobili. Questi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la risposta all'**interpello n. 261** del 17 luglio 2019.

La richiesta

Una provincia rappresenta che per i propri immobili effettua pratiche catastali quali, ad esempio, aggiornamento catasto terreni, aggiornamento catasto fabbricati con tipo di mappale, tipo di frazionamento, pratica docfa e volture.

L'istante vuole sapere se per questi documenti può usufruire dell'esenzione dal pagamento dei tributi speciali catastali e dell'imposta di bollo.

Il parere dell'Agenzia

Per l'esenzione dal pagamento dei tributi speciali l'Agenzia ricorda che occorre far riferimento all'articolo unico della legge n. 228/1954 che stabilisce che *"Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga"*. Con la **circolare n. 2/2009**, l'Agenzia del territorio ha chiarito che il regime agevolativo si applica anche per i servizi catastali intervenuti dopo l'emanazione della legge purché l'obbligo

dell'adempimento ricada sull'ente territoriale e non si tratti di tributi la cui applicazione sia espressamente prevista dalla legge a carico degli stessi Enti.

Di conseguenza tutte le pratiche catastali presentate dalla provincia e riguardanti propri immobili possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge n. 228/1954.

Per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta di bollo, la tabella, allegato B del Dpr n. 642/1972 elenca tutti gli atti, i documenti e i registri esenti in modo assoluto; in particolare, l'articolo 16 della tabella in esame prevede l'esenzione dell'imposta di bollo per gli *"Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati"*.

Ciò stabilito, la provincia rientra a tutti gli effetti tra gli enti citati: ne consegue che gli atti posti in essere e scambiati con Stato, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane e con la stessa Agenzia delle entrate, in quanto amministrazione dello Stato, non sono soggetti a imposta di bollo.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/pratiche-catastali-delle-province-non-pagano-tributi-speciali-e>